


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia

QUADERNI 8

Il lusso e la sua disciplina

Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria
tra antichità e medioevo

a cura di Laura Righi e Giulia Vettori



Trento 2019

Quaderni

8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia

COMITATO SCIENTIFICO

Andrea Giorgi (coordinatore)
Giuseppe Albertoni
Sandra Pietrini
Irene Zavattero

Il presente volume è stato sottoposto a procedimento di *peer review*.

Collana Quaderni n. 8
Direttore: Andrea Giorgi
© 2019 Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia
Via Tommaso Gar 14 - 38122 TRENTO
Tel. 0461-281777 Fax 0461 281751

<http://www.lettere.unitn.it/222/collana-quaderni>
e-mail: editoria@lett.unitn.it

ISBN 978-88-8443-845-4

Il lusso e la sua disciplina

Aspetti economici e sociali
della legislazione suntuaria
tra antichità e medioevo

a cura di Laura Righi e Giulia Vettori

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia

SOMMARIO

<i>Prefazione</i> di Laura Righi e Giulia Vettori	7
EMANUELE PULVIRENTI, <i>Appunti su un decreto arcaico di ateleia da Cizico (Syll.³ 4 = Nomima 32)</i>	25
GIULIA VETTORI, <i>Il lusso che non si poteva concedere alle donne. Matrone e disciplina suntuaria nella Roma d'età repubblicana</i>	51
MARCO MAIURO, <i>Tacitus, modus and mensura, or the right place for senatorial riches</i>	85
GIULIO BIONDI, <i>Il prezzo del lusso. Legislazione suntuaria a Venezia dal XIII al XV secolo</i>	111
LAURA RIGHI, <i>Disciplinare forme, misure e valori. Le caratteristiche tecniche delle calzature proibite dalla legislazione suntuaria (XIII-XV sec.)</i>	137
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, <i>Le leggi suntuarie nello specchio della storiografia</i>	165

GIULIA VETTORI

IL LUSSO CHE NON SI POTEVA CONCEDERE ALLE DONNE.

MATRONE E DISCIPLINA SUNTUARIA
NELLA ROMA D'ETÀ REPUBBLICANA *

L'idea che l'ostentazione del lusso femminile nella sua specificità andasse in qualche modo disciplinata si ripropone con una certa costanza nel corso dell'intera storia dell'Occidente.¹ I riscontri più risalenti del fenomeno si rintracciano in ambito greco e magnogreco, come denota, per esempio, l'istituzione di una vera e propria magistratura deputata alla sorveglianza della decenza pubblica e privata delle donne e alla repressione dell'ostentazione del lusso, quella dei γυναικονόμοι.² Ciò nonostante, il provvedimento legislativo nel quale si è ravvisato l'archetipo normativo di tutta la successiva legislazione suntuaria destinata alle donne risale alla Roma della media repubblica. Si tratta della *lex Oppia*, rogata nel 215 a.C., che vietava alle donne: lo sfoggio di gioielli in oro di peso superiore alla mezza oncia (pari a meno di 14 grammi); l'utilizzo di vesti dai colori sgargianti, con particolare riferimento, probabilmente, alla porpora; l'uso in città e nelle aree limitrofe di cocchi a due cavalli, con la sola eccezione delle occasioni culturali.³ Il presente lavoro

* La stesura del presente contributo ha molto profittato delle osservazioni di Elvira Migliario, Marco Maiuro, Maria Giuseppina Muzzarelli, Franco Marzatico e Leonardo Sernagiotto, cui vanno i miei ringraziamenti più sinceri.

¹ Sulle mode femminili e il loro controllo nel medioevo, Owen Hughes 1990, 166-193; per l'età rinascimentale, Kovesi Killerby 2002, 111-132; spunti comparatistici, relativi anche al mondo orientale, in Zanda 2011, 86-87.

² Banfi 2007; per un'efficace sintesi, cfr. Kovesi Killerby 2002, 9-12. Sui rapporti tra legislazione greca e quella romana, Bonamente 1980 e Coudry 2004, 135-139.

³ Elster 2003, 217-220; Rotondi 1912, 254. Liv. 34.1.3: [...] *ne qua mulier plus semunciam auri haberet, neu uestimento uersicolori uteretur, neu iuncto*

intende offrire una nuova riflessione sulla legge: ripercorse brevemente le linee interpretative proposte dalla critica, la *lex Oppia* verrà considerata dapprima in rapporto al peculiare contesto cronologico che ne ha determinato l'emanazione; in seguito, per le caratteristiche e le motivazioni che ne fanno un *unicum* nel panorama legislativo d'età repubblicana.

1. *La lex Oppia: uno status quaestionis*

La *lex Oppia* è un provvedimento che continua a godere di particolare fortuna nel panorama critico.⁴ Una delle ragioni che hanno posto la legge al centro di un tale interesse risiede senz'altro anche nelle modalità del tutto singolari con cui ci è stata testimoniata. Né Livio né Polibio, infatti, nel corso dell'esposizione delle vicende relative al 215 a.C. fanno alcuna menzione della norma, che ci è invece nota grazie all'acceso dibattito suscitato dalla proposta di abrogazione della stessa, nel 195 a.C., riportato all'inizio del 34 libro degli *Ab Urbe condita*

uehiculo in urbe oppidouae aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa ueheretur. L'interpretazione del breve sommario del contenuto della legge riportato da Livio è in realtà piuttosto discussa. In particolare, risulta problematica la traduzione sia del verbo *habere*, che potrebbe avere il significato di 'avere in proprietà', ma anche di 'indossare' (Agati Madeira 2004, 89-90; Elster 2003, 218-219; Guarino 1982; Culham 1982, 787; cfr. Zon. 9.17.1: χρυσοφορεῖν), sia quella dell'aggettivo *uersicolor*, che potrebbe indicare semplicemente delle vesti dai colori sgargianti, oppure riferirsi nello specifico al colore cangiante dei tessuti purpurei. Perl – El-Qalqili 2002, 417-419 e nn. 13-14 vedono nelle vesti dai colori sgargianti un abbigliamento da etèra e non da matrona, il cui abito d'onore era la stola ornata con una balza purpurea. *Contra* Elster 2003, secondo la quale, pensando alla porpora, si tenderebbe a sopravvalutare l'impatto economico della misura, legata invece eminentemente al clima di lutto. Sul punto, vd. *infra*, p. 58.

⁴ All'interno della ricchissima bibliografia sulla *lex Oppia* si segnalano Cuenca Boy 2017; Peppe 2016, 356-358; Feichtinger 2015, 671-688; Valentini 2012, 8-21; Zanda 2011, 114-115; 117; Olson 2008, 100-104; Mastroiosa 2006; Agati Madeira 2004; Perl – El-Qalqili 2002, Gorla 1987; Desideri 1984; Peppe 1984, 43-50. Da ultimo, infine, cfr. D'Elia 2018, 26-48.

liviani (Liv. 34.1-8).⁵ In quest'occasione, peraltro, un contributo determinante sarebbe stato apportato dalle stesse *matronae*, giunte ad assediare perfino l'abitazione dei tribuni per impedirne il veto.⁶ Le riflessioni e le argomentazioni proposte a sostegno o a sfavore della *lex Valeria Fundania de lege Oppia abroganda*⁷ rispettivamente dal tribuno Lucio Valerio Tappo e dal console Marco Porcio Catone⁸ sembrano costituire un punto di riferimento obbligato nei successivi sviluppi delle discussioni sul tema della ricchezza e del *luxus* femminili, tanto nella Roma triumvirale e imperiale, quanto nell'Europa d'età moderna, con ogni probabilità anche in virtù dell'indiscussa *auctoritas* rappresentata dallo storico patavino.⁹

Proprio il divario cronologico che separa il ventennio in cui il plebiscito rimase in vigore¹⁰ dal momento in cui gli storici se ne sono occupati, a ogni modo, fa della legge e del dibattito sca-

⁵ Il silenzio di Livio potrebbe doversi alla volontà di non rovinare il quadro idealizzato di una *civitas* compatta di fronte al pericolo; quello di Polibio, invece, a una lacuna della tradizione testuale: Perl – El-Qalqili 2002, 416. Al momento dell'approvazione della legge, a ogni modo, non vi fu alcun dibattito e nemmeno fu opposta una particolare resistenza: Desideri 1984, 64.

⁶ Val. Max. 9.1.3: *Quo tempore matronae Brutorum domum ausae sunt obsidere, qui abrogationi legis Oppiae intercedere parati erant*. L'effettiva storicità della manifestazione di protesta femminile è stata di recente contestata da Perl – El-Qalqili 2002, 414-415 e n. 2. Cfr. Milnor 2005, 160.

⁷ Elster 2003, 203-204; Rotondi 1912, 267-268.

⁸ Nonostante gli vengano chiaramente attribuiti atteggiamenti censori, nel 195 a.C. Catone era appena stato eletto console e non aveva ancora raggiunto la censura.

⁹ Tac. *Ann.* 3.33-34; Val. Max. 9.1.3; Oros. 4.20.14. Vd. Cambria 2009, 350; Milnor 2005, 179-185. Indipendente rispetto alla tradizione liviana sembra invece la versione dell'episodio riportata da Zonar. 9.17: Perl – El-Qalqili 2002, 420-421; Peppe 1984, 44-46; di particolare fortuna, a sostegno della non imponibilità dei patrimoni femminili, ha goduto l'argomento dell'esclusione dai *virilia officia*, ripreso nell'arringa pronunciata da Ortensia nel 42 a.C. (App. *BC* 4.32-33) e citato quasi testualmente alla fine del XV sec. da Nicolosa Sanuti: Kovesi Killerby 1999. Sull'impulso fornito dalla traduzione del testo di Livio al dibattito sul lusso femminile nell'Europa rinascimentale, Philo 2016.

¹⁰ Liv. 34.6.9: *uiginti ante annis latam*; Liv. 34.8.3: *uiginti annis post abrogata est quam lata*.

turito al momento della sua abrogazione un nodo storico e storiografico piuttosto complesso da dipanare. Se i dubbi esistenti sulla storicità del plebiscito sono stati dissipati¹¹, confermate sono invece le perplessità circa l'autenticità dei discorsi pronunciati rispettivamente da Catone, schierato a difesa della conservazione della legge, e del tribuno Lucio Valerio, favorevole invece alla sua abrogazione, nei quali la dottrina maggioritaria individua una rielaborazione liviana, esito anche delle coeve riflessioni d'età augustea sul ruolo e sulla condizione della donna.¹²

Ancora aperta, poi, la questione relativa all'esatta natura e alle finalità della *lex Oppia*.¹³ La legge è infatti tradizionalmente ascritta tra le *leges sumptuariae*: in virtù della sua risalenza sul piano cronologico, la dottrina ne ha fatto uno dei punti d'avvio di quell'insieme di disposizioni volte alla disciplina del *sumptus* succedutesi con cadenza piuttosto regolare dal 182 a.C.¹⁴ È una

¹¹ Depone in tal senso la presenza di riferimenti alla *lex Oppia* in altre fonti coeve, alcuni piuttosto inequivocabili, come nel caso del teatro plautino, (Plaut. *Aul.* 475; 500; 502; 505-506), altri, invece, più incerti, come nel caso della *togata* di Titinio: Culham 1982, 790-791; García Jurado 1992; Ehrman 2017. Sul punto, Feichtinger 2015, 672, n. 4; Perl – El-Qalqili 2002, 416; 422-423.

¹² Feichtinger 2015, 675; Milnor 2005, 154-179; Perl – El-Qalqili 2002, 427-428; Hemelrijk 1987, 219 («both speeches are probably fictitious»); Peppe 1984, 43-46; Briscoe 1981, 41; Astin 1978, 25-27. È stato ipotizzato che l'attenzione rivolta da Livio all'episodio, e le argomentazioni pro e contro la legge da lui riportate, riflettano le reazioni provocate dall'emanazione di una *lex sumptuaria* da parte di Augusto: Ducos 2010, 272-273. Sul provvedimento vd. *infra*, pp. 72-73. Per l'età augustea, il richiamo alle guerre puniche come termine di paragone positivo in termini di coesione civica è testimoniato anche da Hor. *Carm.* 3.6.

¹³ Feichtinger 2015, 672-673 e n. 10. La possibilità di una duplice lettura del provvedimento si deve anche all'impiego da parte di Livio dell'espedito retorico dell'*in utramque partem disserere*: è una coppia di discorsi contrapposti a riprodurre il dibattito sull'abrogazione della legge, polarizzato nelle posizioni antitetiche dei due oratori.

¹⁴ Sulla legislazione suntuaria, oltre ai recenti contributi raccolti in Andreau-Coudry 2016, si vedano Zanda 2011; Dauster 2003; Bottiglieri 2002; Coudry 1998; Clemente 1981; Gabba 1981; Bonamente 1980. Sulla *lex Op-*

parte degli stessi autori antichi, del resto, a sottolinearne questa dimensione: nel corso della contrapposizione tra Catone e Valerio, la natura suntuaria della *lex Oppia* viene a più riprese ribadita attraverso insistiti richiami testuali¹⁵ e la rubrica all'interno della quale ne tratta Valerio Massimo si intitola in modo eloquente *De luxuria et libidine* (Val. Max. 9.1).

D'altro canto, va altresì sottolineato come le nostre fonti principali in tema di legislazione suntuaria, ovvero Gellio (metà II sec. d.C.) e Macrobio (IV sec. d.C.), in modo significativo non includano la *lex Oppia* nei loro cataloghi normativi; raccogliendo le leggi tese a regolamentare minuziosamente il numero di invitati e le spese per le vettovaglie, questi ultimi risultano incentrati in modo precipuo sul *luxus mensae*. Pare peraltro che anche per lo stesso Catone le vere leggi suntuarie fossero solo quelle legate al cibo (Macr. *Sat.* 3.17.13).¹⁶ In effetti, mentre la disciplina del lusso matronale trova attestazioni solo isolate nel panorama legislativo d'età repubblicana, le spese consentite per i banchetti furono oggetto di reiterati – e non sempre efficaci – tentativi di limitazione, riproponendosi con costanza quale tratto caratterizzante la politica e la pubblicistica repubblicana per motivi ideologici e pragmatici: da un lato, col fine di elaborare modelli di comportamento che si richiamassero alla frugalità del *mos maiorum*; dall'altro, con l'intento di frenare la competizione, e il dispendio economico che ne conseguiva, per l'acquisto di clientele sempre più vaste, assicurando alla classe dirigente

pia come *lex suntuaria*, D'Elia 2018, 19; 67-73; Bottiglieri 2016, 17 n. 24; Venturini 2016†, 1; Mastroso 2006, 591; Hemelrijk 1987, 221-222; Culham 1982, 793; Bonamente 1980, 69-71; Rotondi 1912, 98; 254.

¹⁵ Liv. 34.3.9: [...] *ne ullus modus sumptibus, ne luxuriae sit*; 34.4.6: [...] *lex Oppia [...] ad coercendam luxuriam muliebrem lata erat*; 34.4.10: *itaque minime mirum est nec Oppiam nec aliam ullam tum legem desideratam esse quae modum sumptibus mulierum faceret*.

¹⁶ Gell. 2.24.2-15; Macr. *Sat.* 3.17.1-14. Bottiglieri 2002, 81-102. Contrario a un'interpretazione in senso restrittivo del materiale proposto da Macrobio, Venturini 2016†, 1. Sull'accezione delle leggi suntuarie come *leges cibariae*, vd. le fondamentali osservazioni di Gabba 1981, spec. 552-555 e Bottiglieri 2016.

romana l'integrità patrimoniale indispensabile per l'esercizio del suo ruolo.¹⁷

Tra gli studiosi non sono dunque mancati quanti, senza negare la matrice suntuaria delle prescrizioni, hanno enfatizzato il carattere contingente del provvedimento, maturato in un contesto di assoluta emergenza quale quello della seconda guerra punica, in particolare all'indomani delle pesanti sconfitte subite presso il Trasimeno e a Canne.¹⁸

Sotto questo profilo, sottolineando come la legge rispondesse alle criticità di ordine morale determinate dal conflitto contro Cartagine, alcuni hanno poi messo in luce il carattere più schiettamente ideologico e moralistico sotteso all'iniziativa legislativa, che mirava al ripristino di una coesione sociale drammaticamente sconvolta dagli eventi.¹⁹

Altri, invece, hanno ravvisato nella *lex Oppia* una risposta anche, se non soprattutto, di ordine economico.²⁰ Valorizzando la testimonianza di un passo di Plauto,²¹ è stata di recente accreditata un'interpretazione in senso apertamente fiscale della normativa: la legge non avrebbe solamente limitato lo sfoggio di ricchezza femminile, ma avrebbe imposto alle donne di tributare all'erario l'oro di cui erano proprietarie – eccettuati i circa 14

¹⁷ Sulle ragioni di questo fenomeno, vd. *infra*, p. 70. L'età imperiale si caratterizza invece per un radicale mutamento di paradigma. Sul punto, Bottiglieri 2016, nonché le puntuali osservazioni di Marco Maiuro in questo volume.

¹⁸ Cuena Boy 2017; Elster 2003, 220; Zanda 2011, 4-5; 51; 79; Olson 2008, 104 e 148 n. 24; Gabba 1981, 552-553; Clemente 1981, 5. Cfr. Feichtinger 2015.

¹⁹ Zecchini 2016; Agati Madeira 2004, 91-92; Elster 2003, 220; Hemelrijk 1987, 220-222; Gorla 1986, 266. Vd. Liv. 34.1.3: *in medio ardore Punici belli*.

²⁰ Astin 1989, 184 (ma cfr. Astin 1978, 26); sul punto, vd. anche *infra*, pp. 58-61.

²¹ Plaut. *Epid.* 227-228: *at tributus quom imperatus est, negant pendi potis: illis quibus tributus maior penditur, pendi potest*. Il tema del lusso femminile ricorre anche in Plaut. *Aul.* 498-536; *Trin.* 406-410; *Poen.* 210; *Mos.* 166-293.

grammi consentiti – con intento confiscatorio.²² Anche non volendo ritenere conclusiva la testimonianza offerta dalla commedia plautina in merito all'introduzione di un onere contributivo a carico delle donne (fatto che, per la verità, non risulta supportato da ulteriori evidenze testuali), e dunque anche assegnando prudentemente alla legge il fine di limitare solo lo sfoggio della ricchezza, oppure di vietarne genericamente la proprietà senza determinare in automatico la requisizione dei quantitativi in eccesso, si rendono opportune due considerazioni: da una parte, non va sottovalutato il significato economico della misura; dall'altra, va notato che l'analisi del plebiscito fornisce ottimi spunti di riflessione se si concentra l'attenzione, più che sulle sue prescrizioni, sulle destinatarie delle stesse.

²² Peppe 2016, 356-357; Cambria 2009, 342-354; Tamer 2007, 124 ma cfr. già Pomeroy 1975, 177-178. *Contra* Valentini 2012, 9 e n. 15; Hänninen 1999, 50; Hemelrijk 1987, 221; Guarino 1982, 38-39; Culham 1982, 793. L'introduzione di un *tributum* a carico delle donne in un frangente così delicato per le sorti della *res publica* risulta perfettamente plausibile: non solo la base dei contribuenti aveva subito una drastica riduzione legata all'aumento degli uomini arruolati, e dunque esenti dal pagamento del *tributum*, e dei decessi (Liv. 23.48.6-9; Tan 2017, 121-122), ma esisteva anche un'importante precedente in questo senso, l'*aes hordearium*, un'imposta speciale destinata al mantenimento della cavalleria appannaggio proprio di *viduae* e orfani, caduta in desuetudine già prima della seconda guerra punica (Cambria 2009, 346-348; Peppe 1984, 138-147; Gabba 1977, 26; Nicolet 1963, 429-431). Inoltre, è certo che le *viduae* procedettero in prima persona, di lì a non molto, nel 214 a.C., a porre rimedio al dissesto in cui versavano le finanze pubbliche, depositando, sempre assieme agli orfani, la loro *pecunia* nelle casse dell'erario (Liv. 24.18.13-14; 34.5.10; 34.6.14). La necessità di rimpinguare le file dell'esercito romano, poi, aveva condotto proprio nel 215 a.C. all'emanazione di una misura speciale, l'istituzione di una commissione di *tresviri* per l'acquisto con denaro pubblico di schiavi da arruolare, sempre a opera del tribuno Oppio. Requisendo l'oro matronale, egli avrebbe così correato il suo piano di spesa delle adeguate coperture (Liv. 24.18.13-14). Che la natura fiscale del provvedimento sia stata deliberatamente celata dalle fonti antiche dietro un'etichetta mistificatoria come quella di legge suntuaria appare del resto più che ragionevole: se alle donne fosse stato imposto per legge il pagamento di un *tributum*, la loro posizione non sarebbe stata troppo dissimile da quella degli uomini, aprendo eventualmente il varco a future rivendicazioni: Cambria 2009, 350-351; Peppe 1984, 50 e n.107.

2. Il significato economico della legge e le sue destinatarie

Gli elementi oggetto di proibizione della *lex Oppia* costituivano innegabilmente degli *status symbol* con una spiccata valenza ideologica.²³ Prescrivendone la limitazione, si sarebbero dunque appianate le differenze sociali, nel tentativo di mantenere compatta la compagine civica in un momento di assoluta criticità anche sotto il versante dell'ordine pubblico.²⁴ Dato che per garantire la continuità dei *sacra* pubblici e privati il lutto era stato limitato per decreto senatorio da 10 mesi a soli 30 giorni, si giudicò fondamentale, evidentemente, assicurare che tutte le matrone mantenessero un contegno idoneo alle circostanze anche al termine del periodo di lutto previsto.²⁵ Tanto più che a Roma si riteneva sussistesse una relazione stringente tra la prosperità – o la cattiva sorte – della *civitas* e il comportamento muliebre.²⁶

Ma gli *ornamenta*, le vesti e i veicoli oggetto di proibizione erano dotati anche di un notevole valore pecuniario. Se si sposa l'ipotesi che il plebiscito colpisse solo l'esibizione della ricchezza, l'impatto economico della *lex Oppia* sembrerebbe complessivamente nullo nella sua entità. Tuttavia, anche ammesso e non concesso che il divieto imposto dalla legge non si traducesse in un guadagno immediato per le casse dello stato, le peculia-

²³ In base ad alcuni racconti di carattere eziologico, sia il privilegio dell'uso del carro in città sia il diritto di indossare vesti purpuree erano stati concessi alle donne in seguito ad azioni compiute a beneficio della collettività: Liv. 5.25.8-9; Dion. Hal. 14.116.9 (contribuzione volontaria di gioielli in oro del 395 a.C.); Val. Max. 5.2.1 (mediazione con Coriolano).

²⁴ Sul clima di tensione presente nell'*Urbs* e sulle reazioni psicologiche negative suscitate dalle notizie provenienti dal campo di battaglia, Liv. 22.55-56.

²⁵ Liv. 22.56.4-5; 34.7.15; Val. Max. 1.1.5. Elster 2003, 219-220. Sul l'abito da lutto, Olson 2008, 41-42. Il fatto che le aree d'origine della porpora fossero sotto l'influenza di Cartagine, peraltro, doveva rendere particolarmente inopportuna una loro esibizione, segnale di una intollerabile connivenza con il nemico.

²⁶ Hemerlijk 1987, 221-222.

ri circostanze in cui essa fu emanata inducono a ritenere che non si possa sottovalutarne il significato anche sotto il profilo economico.

Va precisato che l'oro vietato dalla legge non era denaro, bensì il metallo con cui erano forgiati i gioielli delle donne.²⁷ Ciò nonostante, l'insistenza con cui il concetto di *ornatus muliebris* è discusso nelle fonti giuridiche, i riferimenti ai prezzi e ai loro pesi presenti nelle fonti letterarie e archeologiche, così come la tendenza degli autori antichi ad associare apertamente ai monili la valenza di ricchezza indossabile evidenziano chiaramente il cospicuo valore degli oggetti in questione.²⁸ Proprio l'imminente necessità di far fronte alla crisi finanziaria e al bisogno di liquidità attraverso delle coniazioni eccezionali in oro, inoltre, potrebbe aver indotto l'esigenza di preservare il metallo prezioso ancora in circolazione.²⁹

Anche la proibizione riguardante i capi d'abbigliamento poteva essere almeno in parte motivata da ragioni di carattere economico. Proprio in virtù del loro valore intrinseco, le vesti rientravano frequentemente nei lasciti testamentari e in caso d'emergenza pare che anche dalla loro vendita potessero ricavarsi notevoli quantitativi di denaro.³⁰ La stessa tintura dei capi, già disciplinata da un apposito provvedimento di poco precedente alla *lex Oppia*,³¹ era poi appannaggio di una minoranza di privilegiati. Fra tutte le tinture quelle purpuree dovevano essere

²⁷ Non solo a quest'epoca la moneta era per lo più coniata dal bronzo e dall'argento (le prime coniazioni di *aurei* risalgono infatti al 211 a.C.: Crawford 1985, 52-74), ma nei testi latini era invalso l'uso di indicare i gioielli metonimicamente come *aurum* o *aurum muliebre*: Berg 2002, 60-61.

²⁸ Plin. *nat.* 33.22: *censuque opimo digitos onerando*; Ov. *ars* 3.127: *census corpore ferre suos*. Berg 2002, 50-61.

²⁹ In età repubblicana la produzione di *aurei* è relativamente rara e per lo più associata a momenti di crisi: Hollander 2007, 20-24.

³⁰ Olson 2017, 8-9; Berg 2002, 35-36; Tac. *Ann.* 16.31; Petr. 76.7. Sulla presenza delle vesti nei lasciti testamentari, Voci 1963², 295-296.

³¹ Si tratta della *lex Metilia fullonibus dicta* (217 a.C.), tesa a regolare la sbiancatura delle vesti. Sulla legge, di interpretazione controversa, Bottiglieri 2002, 67-80.

particolarmente elitarie: per ottenere poche gocce di colorante era necessaria un'enorme quantità di conchiglie, fatto che faceva lievitare esponenzialmente i costi di produzione e, di conseguenza, il prezzo della merce.³² Con l'uso si sarebbe ovviamente limitata anche l'usura dei capi, contribuendo così a tutelarne l'integrità e il valore.

Per quanto riguarda l'utilizzo della carrozza a due ruote, infine, è noto come il *carpentum* fosse un mezzo di trasporto piuttosto esclusivo, riservato alle donne delle classi superiori, soprattutto alle matrone, e dai costi proibitivi.³³ Per di più, in un frangente in cui le casse dell'erario non consentivano di bandire regolarmente gli appalti per la fornitura dei cavalli curuli, indispensabili per lo svolgimento delle cerimonie religiose (Liv. 24.18.10-11), pure i cavalli e i muli da traino utilizzati nei veicoli aggiogati dovevano costituire una forma di ricchezza da proteggere.

Se è vero che le attestazioni relative al valore degli *ornamenta muliebris* risalgono per lo più all'età imperiale, è significativo che proprio una fonte coeva all'abrogazione della *lex Oppia*, l'*Epidicus* di Plauto, valuti l'insieme del corredo esibito pubblicamente dalle matrone alla stregua di un intero fondo agricolo (Plaut. *Epid.* 226: *quasi non fundis exornatae multae incedant per vias*). I quantitativi di ricchezza coinvolti dalla prescrizione erano dunque tutt'altro che trascurabili, soprattutto in un frangente di totale dissesto come quello attraversato dalla *res publica*: nemmeno raddoppiare il *tributum* era stato sufficiente a co-

³² Liv. 34.3.9; 34.4.14; 34.7.2 e 10; Perl – El-Qalqili 2002, 417-418; Baltrusch 1989, 53 e n. 104; Hemelrijk 1987, 218 e n. 7; Culham 1982, 786; Briscoe 1981, 44. I risultati delle più recenti ricerche di archeologia sperimentale confermano sostanzialmente, con qualche ridimensionamento, la testimonianza di Plinio il Vecchio (Plin. *nat.* 9.125-142). Sul *murex* e il suo sfruttamento nel quadro dell'economia mediterranea, Marzano 2013, 143-160. Sui prezzi esorbitanti della porpora, Plin. *nat.* 9.137-138; Mart. 8.10.1-2; 10.41.5-6. In generale, sulla legislazione volta a regolamentare l'uso di tale sostanza in età romana, Napoli 2004.

³³ Hudson 2016; Bartoloni-Grottanelli 1989.

pire i costi di una guerra che andava assumendo proporzioni sempre maggiori e che aveva assottigliato drasticamente il numero dei contribuenti.³⁴ Uno dei rimedi fondamentali all'*inopia aerarii* (Liv. 22.39.16; 23.5.5-6; 23.5.15; 24.18.2; 24.18.11) risiedeva quindi nella ricchezza privata, ancora sorprendentemente florida nonostante la gravità della situazione sul piano militare e finanziario.³⁵ Tra i numerosi episodi di prodigalità da parte dei cittadini testimoniati dalle fonti per gli anni del conflitto, alcuni ebbero per protagoniste proprio le donne: nel 214 a.C. furono infatti depositate nell'erario le *pecuniae pupillarum primo, deinde uiduarum*, forse non esattamente a titolo volontario;³⁶ nel 207 a.C., poi, convocate sul Campidoglio per effettuare un'offerta a Giunone Regina a seguito di un prodigio, le matrone scelsero 25 rappresentanti e versarono loro un contributo dalle loro doti.³⁷

Dal momento che «i più si sentono privati della loro ricchezza quando si impedisce loro di farne mostra» (Plut. *Cat. Ma.* 18.4), fungendo da disincentivo verso ulteriori spese voluttuarie, la *lex Oppia* avrà concorso con ogni probabilità alla massima tesaurizzazione delle risorse disponibili, nonché, eventualmente, a una maggiore propensione a privarsi delle stesse.³⁸ Il fatto che fossero le donne il bersaglio della legge, poi, denota come queste risorse si trovassero, di fatto o di diritto, in mano femminile.

Ma chi erano le donne a cui si rivolgeva la *lex Oppia*? Da un punto di vista socio-economico, il ceto di riferimento è senza

³⁴ Liv. 23.31. Per ovviare alle difficoltà finanziarie furono accettate donazioni (Liv. 22.32.4-9; 22.37), fu istituita un'apposita commissione di esperti (Liv. 23.21), e infine si introdussero misure economiche straordinarie (Liv. 23.31; 24.11.7-9; 24.18.10-15; 27.10.11-13), ricorrendo anche a prestiti dai cittadini (Liv. 23.48.9; 23.49.3), a vere e proprie contribuzioni (26.36; 28.45.13-21) o alla vendita di terre (28.46.4-6): Tan 2017, 118-143; Ñaco del Hoyo 2011, 376-392.

³⁵ Kay 2014, 15-18; Ñaco del Hoyo 2011, 379-380.

³⁶ Liv. 24.18.13-14. Scettici sulla volontarietà dell'azione Pomeroy 1975, 178; Nicolet 1963, 429-431.

³⁷ Liv. 27.37.8-9.

³⁸ Su quest'ultimo punto, Baltrusch 1989, 54 e n. 108.

dubbio l'*élite*: le uniche realmente interessate da un simile provvedimento non potevano che essere le *matronae* dell'aristocrazia.³⁹

Più complessa, invece, l'esatta determinazione dello *status* socio-giuridico delle donne coinvolte, tanto più che gli appellativi impiegati da Livio (*mulieres, matronae, feminae*) non risultano dirimenti.⁴⁰ In caso di donne *alieni iuris*, sposate *cum manu* o ancora soggette alla *potestas* del *paterfamilias*, e pertanto prive di diritti patrimoniali, le restrizioni non avrebbero coinvolto le loro proprietà personali, ma piuttosto quelle del marito o del padre⁴¹; se così fosse, tuttavia, le prescrizioni della *lex Oppia* risulterebbero in contrasto con quanto accaduto nel 210 a.C., quando ai senatori che contribuirono volontariamente alle casse della *res publica* con oro, argento e *aes signatum* fu permesso di mantenere un anello per sé e per le loro consorti, e ben un'oncia d'oro per mogli e figlie, un quantitativo in tutta evidenza maggiore rispetto a quello consentito dal plebiscito del 215 a.C. (Liv. 26.35.5-8 e 10-12).⁴² Se le destinatarie del provvedimento, invece, fossero state le donne *sui iuris*, quelle colpite sarebbero

³⁹ Hemelrijk 1987, 222-223; Bartoloni-Grottanelli 1989, 64.

⁴⁰ Per una discussione delle modalità con cui i diversi appellativi sono impiegati nel corso del dibattito vd. Santoro L'Hoir 1992, 95 e n. 73.

⁴¹ Culham 1982, 787; D. 45.1.38.9 (Ulp. 49 *ad Sab.*).

⁴² A meno che, com'è stato ipotizzato, la legge Oppia di fatto non avesse trovato una rigida attuazione: Clemente 1981, 5; Pomeroy 1975, 180; in merito alle sanzioni previste per coloro che non rispettavano la legge sussiste in effetti una grande incertezza: Agati Madeira 2004, 91. Perplesso circa l'imposizione di una pena pecuniaria alle donne, Guarino 1982, propenso a ritenere che la legge attribuisse ai censori, agli edili o ai tribuni della plebe la funzione di punire i responsabili delle infrazioni. In generale, sulla mancanza di misure repressive per i trasgressori delle *leges sumptuariae*, Venturini 2016†. Se la legge era di fatto disattesa già cinque anni dopo la sua emanazione, a ogni modo, è lecito chiedersi: perché se ne pretese l'abrogazione? E perché quest'ultima suscitò un dibattito così acceso? L'episodio del 210 a.C. è spesso citato anche a sostegno del fine suntuario, e non confiscatorio, della *lex Oppia* (Hänninen 1999, 50; Culham 1982, 787), non tenendo in debita considerazione il fatto che, giuridicamente, i titolari delle ricchezze coinvolte potrebbero non essere i medesimi.

state ricchezze di loro proprietà. C'è motivo di credere che fosse proprio questa seconda categoria ad imporsi maggiormente all'attenzione dei tribuni e dei *concilia plebis*.

Molte, infatti, erano le donne che avevano fatto esperienza del lutto, come riporta con toni iperbolici lo stesso Livio (Liv. 22.56.4: *ulla in illa tempestate matrona experts luctus fuerat*) e come confermano le più recenti acquisizioni della demografia storica: private dalla guerra del *paterfamilias* o del marito, e dunque non più soggette alla *potestas* dell'uno o alla *manus* dell'altro, esse erano state ridotte nella condizione di *viduae*, di donne *sui iuris*.⁴³ Come conferma la notizia di una *lectio* straordinaria dei senatori nel 216 a.C. (Liv. 23.22-23), i lutti non risparmiarono certo le matrone dell'alta società romana: il conflitto con Annibale aveva letteralmente decimato il senato, rendendo indispensabile la cooptazione di nuovi elementi.

I decessi e le catture a opera del nemico⁴⁴ determinarono dunque chiaramente un improvviso miglioramento della situazione patrimoniale di molte *matronae* dell'*élite* senatoria, che, depositarie dei patrimoni familiari in qualità di eredi, si trovarono al contempo più ricche e dotate di una maggiore autonomia

⁴³ Per una discussione della mortalità tra gli arruolati sulla base dei dati riportati da Livio e Polibio, vd. Rosenstein 2004, 106-140. Sull'impatto demografico della seconda guerra punica, Hin 2013, 142-146. Il termine *vidua* non individuava le vedove in senso stretto, ma tutte le donne che non dipendevano da un uomo sotto il profilo giuridico ed economico: D. 50.16.242.3 (Iavol. 2 *ex post. Lab*); Cambria 2009, 347; Peppe 1984, 69 e n. 146. L'impatto della guerra sulla composizione della popolazione fu assolutamente rilevante, conducendo a un netto incremento delle donne incapaci di trovare un marito negli anni immediatamente successivi al conflitto. Per alcune fasce d'età sembra che tale proporzione abbia raggiunto addirittura il 40%. Sul punto, vd. Hin-Zagheni (in progress), che impiegano SOCSIM, un programma di microsimulazione sociale elaborato dall'Università della California, Berkeley. Limitatamente alle *matronae* dell'*élite*, il dato va necessariamente sottoposto a riconsiderazione. Sul punto, vd. *infra*, pp. 65-66.

⁴⁴ Nel tentativo di contenere la spesa pubblica, il senato decise di non pagare il riscatto per i prigionieri, fra i quali vi erano anche nobili e parenti degli stessi senatori: Liv. 22.61.1-10.

nell'amministrazione della ricchezza acquisita.⁴⁵ In virtù delle eccezionali circostanze belliche e demografiche, i meccanismi della *potestas*, della *manus* e della tutela vennero in tutta evidenza scardinati. Tra il 216 e il 206 a.C., non a caso, le *matronae* furono interessate da pubbliche misure con una frequenza assolutamente degna di nota: in meno di 10 anni ben 7 furono i provvedimenti emanati per regolarne la condotta, sul piano economico, ma anche socio-giuridico, culturale e penale.⁴⁶

In un quadro sociale, economico e demografico come quello delineato, è del tutto naturale che il modo in cui le *matronae* utilizzavano la loro ricchezza assurgesse a questione di pubblica rilevanza: con la perdita di padri, mariti e figli, le donne aveva-

⁴⁵ Già le XII Tavole equiparavano la posizione maschile e quella femminile in termini di capacità successoria: Voci 1967², 75-76.

⁴⁶ Si tratta del già citato *senatus consultum* del 216 a.C. che limitava il lutto femminile (vd. *supra* p. 58), della *lex Oppia*, e delle contribuzioni del 214 a.C. e del 207 a.C. (la contribuzione del 210 a.C., invece, coinvolgendo i patrimoni maschili, riguardava mogli e figlie solo indirettamente), ai quali va aggiunto un decreto senatorio del 213 a.C. volto a limitare alcuni culti stranieri. Oltre ai provvedimenti appena menzionati, si segnalano in particolare: nel 213 a.C., il processo e la condanna per *probrum* di un certo numero di matrone da parte degli edili plebei (Liv. 25.2.9), coinvolti nonostante la potestà repressiva sugli atti di *impudicitia* femminile fosse tradizionalmente pertinenza dell'ordinamento familiare (sul potere giurisdizionale dell'ordinamento domestico, vd. Ramon 2015, 636-650; 650-665, il quale a p. 660 fa riferimento a una generica «latitanza dei parenti delle donne, che omisero di esercitare sulle stesse i poteri domestici»); nel 210 a.C., la *lex Atilia*, grazie alla quale la donna o l'impubere sprovvisti di tutore potevano ottenerne uno di nomina magistratuale. Poiché, come evidenzia lo stesso Catone nel dialogo relativo all'abrogazione della *lex Oppia* (Liv. 34.2.11: *Maiores nostri nullam, ne priuata quidem, rem agere feminas sine tutore auctore uoluerunt, in manu esse parentium, fratrum, uirorum*), le donne a Roma non erano dotate di una piena personalità giuridica e gli atti di disposizione patrimoniale da esse compiuti necessitavano dell'*auctoritas tutoria*, si avvertì dunque l'esigenza di disciplinare normativamente l'eventualità, evidentemente tutt'altro che rara, di soggetti privi di un tutore, garantendo loro la possibilità di ottenerne uno dativo, che ne convalidasse le operazioni di maggior rilevanza sotto il profilo economico. Sulla *lex Atilia*, Elster 2003, 332-334; Rotondi 1912, 275-276; Gai. 1.185-187; *Tit. Ulp.* 11.18; D. 26.2.14 (Marcian. 2 *inst.*). Benché la tutela fosse attribuita alla persona, l'aspetto economico-patrimoniale era prevalente.

no in qualche modo guadagnato una certa libertà,⁴⁷ prontamente arginata dall'ordinamento. In mancanza di un controllo da parte della struttura familiare, fu inevitabilmente la *res publica* ad assumersi (forse in modo non del tutto disinteressato, se si considera la donazione/requisizione di denaro delle vedove attestata per il 214 a.C.)⁴⁸ il compito di salvaguardare l'integrità dei patrimoni delle *matronae*, evitando così che risorse potenzialmente utili e preziose per la salvezza di tutti concorressero ad alimentare una competizione appannaggio di pochissime, inaccettabile anche sotto il profilo morale e ideologico.

Tuttavia, una volta venuto meno il contesto di assoluta criticità che ne aveva determinato una tanto rigida manifestazione, venne meno anche l'opportunità di mantenere delle restrizioni legislative sul lusso femminile.

3. *L'unicità della lex Oppia nel panorama legislativo repubblicano*

Nonostante l'impegno e il prestigio della carica ricoperta in quell'anno, Catone non riuscì a ottenere la maggioranza dei consensi e a evitare la definitiva abrogazione della legge, nel 195 a.C. La *lex Oppia* si dimostrò di fatto un provvedimento ancorato al contesto di totale emergenzialità da cui era scaturito: troppo restrittive e inutili le sue prescrizioni in una società ampiamente trasformata dalle guerre di conquista, dal punto di vista economico, ma anche sul piano del gusto e dei consumi,⁴⁹ e lentamente rientrata nei ranghi della normalità anche sotto il profilo sociale e demografico. L'altissima considerazione sociale goduta dall'istituto matrimoniale, infatti, rendeva le seconde nozze una prassi di assai ampia diffusione: la quasi totalità delle

⁴⁷ Liv. 34.7.12: [...] *ipsae libertatem quam uiduitas et orbitas facit detestantur*.

⁴⁸ Vd. *supra*, p. 57 n. 22 e p. 61.

⁴⁹ Sul punto, Bonamente 1980, 72-73 e nn. 30 e 34.

vedove dell'aristocrazia romana doveva aver contratto una nuova unione già negli anni immediatamente successivi al conflitto.⁵⁰ Lo stesso testo liviano, del resto, testimonia un massiccio coinvolgimento maschile nelle manifestazioni suscitate dalla proposta di abrogazione della legge (Liv. 34.1.4: *ad suadendum dissuadendumque multi nobiles prodibant*), segnale tangibile non solo dell'avvenuto ripristino degli equilibri familiari, ma anche del fatto che in discussione vi era molto più della semplice concessione di un capriccio femminile.

L'impossibilità di ricorrere con successo allo strumento legislativo indusse dunque Catone a farsi promotore di un editto in qualità di censore.⁵¹ Venne decretata un'imposta, o più probabilmente una *multa censoria*,⁵² tesa a colpire, tra le altre cose,⁵³

⁵⁰ Sulle seconde nozze a Roma, Humbert 1972. La tendenza a risposarsi anche in tempi molto brevi pare confermata dalla necessità avvertita fin dall'età arcaica di fissare per le donne un *tempus lugendi* di 10 mesi. Scongiurando il rischio di un'eventuale *turbatio sanguinis*, quest'ultimo assicurava la legittimità della prole. Sull'obbligo del lutto e il controllo della sessualità delle vedove, vd. Kacprzak 2016.

⁵¹ Liv. 39.44.1-3: [...] *In censibus quoque accipiendis tristis et aspera in omnes ordines censura fuit. Ornamenta et uestem muliebrem et uehicula, quae pluris quam quindecim milium aeris essent, <deciens tanto pluris quam quanti essent> in censum referre iuratores iussi; item mancipia minora annis uiginti, quae post proximum lustrum decem milibus aeris aut pluris eo uenissent, uti ea quoque deciens tanto pluris, quam quanti essent, aestimarentur et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur*; cfr. Plut. *Cat. Ma.* 18. 2-3. Sul punto, Astin 1978, 83.

⁵² Nicolet 1976, 31, sulla base del plutarcheo ἐπιβολαῖς, è propenso a considerare multe o ammende, piuttosto che esazioni fiscali vere e proprie; queste ultime, infatti, esulerebbero dalle competenze dei censori.

⁵³ Va notato che le donne non erano certo le uniche destinatarie della politica promossa da Catone: furono tassati non solo gli *ornamenta*, ma anche schiavi di lusso, statue e altri pezzi d'arte. Per di più, Plutarco riporta che a essere scontentati dal rigore del Censore furono Τοὺς δὲ πλείστους e anche Nep. *Cato* 2.3 fa riferimento a una repressione generalizzata della *luxuria*: *At Cato, censor cum eodem Flacco factus, severe praefuit ei potestati. Nam et in complures nobiles animadvertit et multas res novas in edictum addidit, quae re luxuria reprimeretur, quae iam tum incipiebat pullulare*. Riconsiderano l'apparente misoginia catoniana nel senso di una più ampia attitudine al conservatorismo Mastrorosa 2006; Robert 2003; Peppe 1984, 47.

gioielli, abiti femminili e mezzi di trasporto. Anche in questo caso a essere penalizzate dal provvedimento non furono indiscriminatamente tutte le donne, ma solo le appartenenti alle famiglie più abbienti: la registrazione per un valore ben dieci volte maggiore rispetto a quello effettivo riguardava solo i beni superiori ai 15.000 assi. Tra gli obiettivi dell'editto rientravano quindi, ancora una volta, le tre categorie oggetto delle disposizioni della *lex Oppia*. Le modalità di limitazione erano però cambiate in modo sostanziale: al divieto di esibire pubblicamente determinati capi, gioielli o veicoli, si sostituì un'ammenda sugli stessi pari ai tre millesimi, a riprova del fatto che i cambiamenti occorsi dal punto di vista socio-economico, se non irreversibili, erano ormai ampiamente radicati. L'unica possibilità rimasta a Catone era quella che le contravvenzioni al divieto si traducevano almeno in un guadagno per l'erario. Tuttavia, l'emanazione di un siffatto provvedimento testimonia di per sé come, sul piano storico, quella catoniana fosse oramai una posizione reazionaria. Nonostante l'emergenza della guerra punica fosse ormai cessata e l'erario non abbisognasse di simili introiti, a ogni modo, per Catone l'emergenza di ordine etico-sociale persisteva.

La polemica contro il lusso femminile, in effetti, non si arrestò certamente con l'abrogazione della *lex Oppia*, né con la fine della censura catoniana. Dal teatro plautino, alla satira di Giovenale, dal moralismo pliniano all'accesa polemica di Tertulliano, essa si ripresenta come un *fil rouge* nella letteratura, nella storiografia e nell'aneddotica latina. Al di là della retorica della parsimonia e della morigeratezza che porta Cornelia a dire dei propri i propri figli: «*haec, ornamenta mea*»,⁵⁴ o che connota positivamente la ricchezza femminile solo se utilizzata a sostegno del gruppo familiare o della collettività,⁵⁵ il lusso matronale trova inequivocabili riscontri sul piano letterario e archeologi-

⁵⁴ Val. Max. 4.4.

⁵⁵ Berg 2002.

co.⁵⁶ Perché quindi la disciplina normativa del lusso femminile restò nel complesso un fenomeno isolato nel panorama del diritto pubblico?

Innanzitutto, si trattava di un'operazione che poteva essere demandata a istituzioni differenti rispetto ai comizi o ai concili plebei. Più che ai censori, che continuarono a svolgere il loro compito di custodi del *regimen morum* parallelamente all'emanazione di norme di carattere suntuario,⁵⁷ è probabile che tale compito spettasse al *paterfamilias*, principale deputato alla custodia dell'integrità domestica sul piano morale e patrimoniale, e la cui funzione in tempo di guerra era stata svolta eccezionalmente dalle istituzioni della *res publica*.⁵⁸ Era il tradizionale ambito familiare l'orizzonte in cui doveva essere regolata in prima istanza la condotta femminile. Una difesa della discrezionalità insita nei rapporti familiari si rintraccia, del resto, già all'interno del dibattito sull'abrogazione della *lex Oppia* (Liv. 34.7.13: *In vestro arbitrio suum ornatum quam in legis malunt esse*), e l'idea che il controllo sulle consorti fosse essenzialmente una prerogativa maritale ricorre anche all'interno degli *Annales* tacitiani.⁵⁹ Nel dibattito senatorio del 21 d.C., opponendosi a Cecina che voleva vietare alle mogli di seguire i mariti in provincia, Valerio Messalino ricorda a mo' di monito proprio l'esperienza della *lex Oppia*, abrogata perché così era parso uti-

⁵⁶ Basti pensare ai gioielli preziosissimi, e tutt'altro che leggeri, il cui valore era anzi orgogliosamente rimarcato proprio incidendo l'indicazione del loro peso (Berg 2002, 60-62), o agli affreschi pompeiani che raffigurano *matronae* con addosso monili e abiti dai tessuti raffinatissimi (D'Ambrosio-De Carolis-Guzzo 2008; Lapatin 2015, 182-182, fig. 32). Sul punto, vd. anche Kunst 2005, 132.

⁵⁷ Zanda 2011, 47-48.

⁵⁸ Goria 1987, 270-271; 286-287; Cic. *rep.* 4.6; Gell. 10.23.4. Sulla figura del *paterfamilias*, Saller 1999.

⁵⁹ Tac. *Ann.* 3.34: *Placuisse quondam Oppias leges, sic temporibus rei publicae postulantibus; remissum aliquid postea et mitigatum, quia expedierit. Frustra nostram ignaviam alia ad vocabula transferri: nam viri in eo culpam, si femina modum excedat.* Santoro L'Hoir 2006, 118-124; Milnor 2005, 179-185.

le: visto che le intemperanze delle mogli erano di fatto imputabili al marito, una legge sarebbe servita solo a mascherare la debolezza maschile.

In secondo luogo, va notato che lo sfoggio di ricchezza da parte femminile non solo era tollerato, ma per i membri dell'*élite* tale dispiego poteva comportare un ritorno notevole in termini di capitale politico. Il fastoso corredo utilizzato da Emilia Terza nelle sue uscite pubbliche (Polyb. 31.26.3-5) era funzionale a esibire visivamente la ricchezza della *gens*, comunicandone la preminenza sociale e politica.⁶⁰ Oggetto di austera disciplina nel corso di uno dei frangenti più critici per la storia di Roma, già poco più di un decennio dopo l'abrogazione della *lex Oppia*⁶¹ l'esibizione di gioielli, abiti raffinati e carrozze non era più percepita come una minaccia, ma come un segnale di distinzione e un contributo prezioso al prestigio familiare.⁶²

La peculiarità dello *status* femminile, d'altronde, rendeva per certi versi più innocua, e pertanto meno soggetta a restrizioni ufficiali, l'esibizione di ricchezza da parte delle donne. Se la lotta contro il lusso dei banchetti aveva fortissime implicazioni politiche,⁶³ l'opinione prevalente fra i Romani non ravvisava nella ricchezza matronale il medesimo potenziale eversivo. Proprio negli *ornamenta muliebris*, al contrario, gli antichi individuavano «le insegne delle donne», quasi una sorta di meccanismo di compensazione per l'esclusione femminile dalle magistrature, dai sacerdozi, dai trionfi.⁶⁴

⁶⁰ Valentini 2012, 206-222; McClintock 2005.

⁶¹ La morte di Scipione si colloca verosimilmente nel 183 a.C. Propende per una successione testamentaria da parte di Emilia rispetto ai beni del marito McClintock 2005, 319. Proprio la probabile istituzione della donna quale erede da parte di Scipione potrebbe essere una delle motivazioni alla base dell'appoggio catoniano alla *lex Voconia*. Per alcune considerazioni sulla legge, vd. *infra*, pp. 70-71.

⁶² Kunst 2005.

⁶³ Sul punto, Dauster 2003.

⁶⁴ Liv. 34.7.8: *Non magistratus nec sacerdotia nec triumphi nec insignia nec dona aut spolia bellica iis contingere possunt: munditiae et ornatus et cultus, haec feminarum insignia sunt, his gaudent et gloriantur, hunc mundum*

Infine, diversamente da quanto accadeva per le spese destinate ai banchetti, nonché a ulteriore riprova del cospicuo valore intrinseco dei beni in esame, va rimarcato che *ornamenta*, vesti e carrozze rientravano a pieno titolo nelle dichiarazioni del censo: non si trattava, dunque, di esborsi triviali e improduttivi, ma di elementi costitutivi del patrimonio del cittadino della cittadina romana, utili a delinearne la posizione nel quadro di una società rigidamente timocratica.⁶⁵

Il lusso che davvero non si poteva concedere alle donne dell'*élite* in quei decenni di così intensi cambiamenti sul piano economico e sociale, dettati dall'afflusso di ingenti quantitativi di ricchezza, ma anche dalla progressiva affermazione del matrimonio *sine manu*, che non rompeva la continuità successoria tra padri e figlie, era di altra natura, come denota, nel 169 a.C., l'emanazione della *lex Voconia*.⁶⁶ Varata con il sostegno catoniano, la legge vietava ai cittadini iscritti nella prima classe di censo di nominare erede una donna, consentendo a quest'ultima di ottenere al massimo la metà del patrimonio in qualità di legataria.⁶⁷

Anche se taluni hanno assegnato alla sua emanazione un fine suntuario,⁶⁸ non sembra che il provvedimento potesse davvero

muliebrem appellarunt maiores nostri. Si tratta delle parole che Livio fa pronunciare a Valerio, forse l'interlocutore più oggettivo e più vicino alla sensibilità dello stesso storico patavino per le sue posizioni moderate: Mastroianni 2006, 609-610.

⁶⁵ Lo dimostrano chiaramente le prescrizioni dell'editto catoniano del 184 a.C. analizzate *supra*, pp. 66-67. Sul punto, Gabba 1981, 553. Va evidenziato che non solo gli uomini, ma anche le donne, se *sui iuris*, fornivano le dichiarazioni patrimoniali davanti ai censori, forse attraverso la mediazione del tutore. Sull'inclusione nelle donne nei censimenti, McClintock 2017, 29-31.

⁶⁶ Oltre a Elster 2003, 374-380 e Rotondi 1912, 283-28, vd. da ultima McClintock 2017.

⁶⁷ Gai. 2.226 e Gai. 2.274.

⁶⁸ La *lex Voconia* era in tutta evidenza di una norma di carattere ereditario; tuttavia, non è mancato chi ha individuato nel provvedimento una piccata reazione al fallito tentativo di mantenere in vigore le limitazioni della *lex Oppia*, assegnando quindi delle motivazioni di carattere suntuario alla sua emanazione, o chi, in modo ancor più radicale, ne ha fatto un provvedimento

impedire una dissipazione sconsiderata dei patrimoni da parte delle donne. Non solo, infatti, l'esclusione dalla titolarità dell'eredità non si traduceva necessariamente in una grave penalizzazione sul piano quantitativo per la legataria,⁶⁹ ma l'acquisto muliebre di *res nec mancipi* non incontrava alcun ostacolo giuridico; al contrario, esso venne agevolato dalla liquidità di denaro frutto dei numerosi bottini di guerra giunti a Roma in seguito agli scontri con Cartagine, con la Macedonia e contro Antioco, liberamente fruibile dalle donne giuridicamente autonome.⁷⁰ Lo scopo principale della normativa, pertanto, più che punitivo nei confronti delle donne, era in definitiva assolutamente conservativo: si voleva garantire che il titolo di erede e la parte più considerevole dei beni degli appartenenti alla prima classe di censo si trasmettessero in linea maschile, evitando altresì un'eccessiva frammentazione del patrimonio.⁷¹ In mano a una donna, il rischio che il patrimonio familiare andasse disperso era superiore, e non per ragioni di spese voluttuarie. Privilegiando la linea agnaticia della successione, la legge aveva infatti l'intento di dotare i membri maschili dell'*élite*, gli unici interessati dai dispendiosi meccanismi della competizione politica, del necessario supporto finanziario, con il fine ultimo di garantire la stabilità patrimoniale, e quindi politica, della classe dirigente in un momento di particolare dinamismo sul piano economico e sociale.

spiccatamente antifemminista. Al di là di ogni interpretazione anacronisticamente attualizzante, va precisato che sono gli antichi stessi a indirizzarci verso un'esegesi di questo tipo (Cic. *rep.* 3.17: *lex utilitatis virorum gratia rogata*). Alla diffusione di questa linea interpretativa potrebbe aver contribuito anche il diretto coinvolgimento di Catone, intervenuto in prima persona con un'orazione a favore della proposta di legge (Liv. *per.* 41; Gell. 17.6.1). Balestri Fumagalli 2008, 15-16.

⁶⁹ McClintock 2017, 48; Pölonen 1999, 113.

⁷⁰ L'ordinamento romano prevedeva l'intervento del tutore solo per le operazioni che avrebbero potuto determinare una diminuzione della proprietà.

⁷¹ Le spinte sociali ad aggirare le prescrizioni della *lex Voconia*, assicurando per esempio alla moglie o all'unica figlia femmina un'adeguata consistenza patrimoniale, erano a ogni modo molto forti: Vigneron 1983.

4. Conclusioni

Nel quadro della legislazione suntuaria repubblicana, con la quale condivide il ceto sociale di destinazione, eminentemente aristocratico, la *lex Oppia* presenta delle peculiarità:⁷² è l'unica rivolta specificamente alle *matronae* ed è l'unica a discostarsi dalla regolamentazione dei banchetti, concentrando la propria attenzione sugli *ornamenta muliebris*.

Ma soprattutto è la sola a essere stata formalmente abrogata, presentandosi, per così dire, come una meteora rispetto alla densa costellazione di norme volte alla disciplina del *luxus mensae*.⁷³ Se si eccettua il provvedimento preso nella censura di Catone, il cui impatto, date le caratteristiche intrinseche di questo tipo di magistratura, non dovette essere duraturo, dopo il 195 a.C. a Roma ogni tentativo di disciplina legislativa del lusso matronale venne abbandonato per almeno un secolo e mezzo. Solo con Cesare, nel 46 a.C., si tenterà nuovamente di regolare il *sumptus* delle matrone.⁷⁴ Le fonti non ci consentono di trarre conclusioni definitive circa l'esatta natura dell'iniziativa,⁷⁵ ma sembra che la possibilità di sfoggiare perle e di utilizzare letti-

⁷² Cambria 2009, 340-341.

⁷³ Gabba 1981, 553. Le altre, salvo esser *de facto* disattese, rimasero formalmente in vigore.

⁷⁴ Suet. *Iul.* 43: *Lecticarum usum, item conchyliatae vestis et margaritarum nisi certis personis et aetatibus perque certos dies ademit*; Hier. *Chron. anno 46: Prohibitae lecticis margaritisque uti quae nec viros nec liberos haberent et minoris essent annis XLV*. Lonardi 2007, 82-86; Rotondi 1912, 421.

⁷⁵ Rotondi 1912, 421 parla di una *lex Iulia sumptuaria*. Eppure, non solo non è certo che le norme menzionate da Svetonio fossero contenute in una vera e propria *lex* (il passo, infatti, mette espressamente in relazione la legge solo con la regolamentazione dei banchetti), ma Cesare, scelto come *praefectus moribus* nel 46 a.C. (Suet. *Caes.* 76; Dio 43.14.4), potrebbe aver regolamentato il lusso nell'esercizio di questa funzione: Baltrusch 1989, 59-60. Si noti, peraltro, che la temperie politica, sociale, economica e culturale è profondamente mutata rispetto all'età di Catone: pur improntando la propria condotta alla sobrietà (Zecchini 2016, 18-19), lo stesso Cesare regalò a Servilia una perla di valore pari a 6 milioni di sesterzi (Suet. *Iul.* 50.2).

ghe fosse subordinata, in funzione onorifica, all'adempimento di determinati obblighi matrimoniali e di filiazione, secondo modalità che anticipano la politica legislativa attuata dal suo successore, anch'egli latore di un'iniziativa per il ripristino dell'antico costume matronale.⁷⁶ Il tentativo di controllare in modo più incisivo e persistente la disponibilità di ricchezza in mano femminile fu invece perseguito da un'altra legge, la *lex Voconia*, il cui fine, pur non propriamente suntuario, pare assolutamente consonante a quello della coeva legislazione volta a disciplinare il *sumptus*. Essa si configura come una reazione decisa e di più ampio respiro, tesa alla salvaguardia degli assetti politico-sociali medio-repubblicani, rispetto a un fenomeno cui la *lex Oppia* aveva dato una risposta incipiente, vincolata all'assoluta criticità del momento: l'emergere sempre più evidente di una soggettività patrimoniale femminile.⁷⁷

Riferimenti bibliografici

Agati Madeira 2004

E. Agati Madeira, *La lex Oppia et la condition juridique de la femme dans la Roma republicaine*, «Revue Internationale de Droit de l'Antiquité», 51 (2004), pp. 87-99.

⁷⁶ Suet. *Aug.* 34 e 40; Gell. 2.24.14; Dio. 54.16; Flor. 4.12.65; Bottiglieri 2016, 19; Wardle 2014, 273-274; Rotondi 1912, 447. Stando a Tac. *Ann.* 3.54.2, sembra che la legge sia stata disattesa. Tanto nel caso dell'iniziativa di Cesare quanto in quella di Augusto, a ogni modo, si noti che le leggi non erano rivolte specificatamente alle donne.

⁷⁷ In tema di capacità patrimoniale femminile a Roma, rimando ai risultati della tesi di Dottorato '*Domum servavit*'. *La responsabilità economica delle donne romane tra guerre civili e Principato. Economia e diritto per una storia di genere*, svolta sotto la supervisione della prof.ssa Elvira Migliario e discussa presso l'Università degli Studi di Trento il 30 maggio 2018.

Andreau-Coudry 2016

J. Andreau, M. Coudry (dir.), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, «Mélanges de l'École française de Rome–Antiquité», 128 (2016), fasc. I, pp. 5-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3121>].

Astin 1978

A.E. Astin, *Cato the Censor*, Clarendon Press, Oxford 1978.

Astin 1989

A.E. Astin, *Roman Government and Politics, 200-134 B.C.*, in A. Astin, F. Walbank, M. Frederiksen, R. Ogilvie (eds.), *The Cambridge Ancient History*, Cambridge University Press, Cambridge 1989, pp. 163-196.

Balestri Fumagalli 2008

M. Balestri Fumagalli, *Riflessioni sulla Lex Voconia*, LED, Milano 2008.

Baltrusch 1989

E. Baltrusch, *Regimen morum: Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (Vestigia 41), C.H. Beck, München 1989.

Banfi 2007

A. Banfi, *Gynaikonomein. Intorno ad una magistratura ateniese del IV secolo ed alla sua presenza nelle fonti teatrali greche e latine*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, LED, Milano 2007, pp. 17-30.

Bartoloni-Grottanelli 1989

G. Bartoloni, C. Grottanelli, *I carri a due ruote nelle tombe femminili del Lazio e dell'Etruria*, in A. Rallo (a cura di), *Le donne in Etruria*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1989, pp. 55-68.

Berg 2002

R. Berg, *Wearing Wealth: Mundus Muliebris and Ornatus as Status Markers for Women in Imperial Rome*, in P. Setälä, R. Berg, R. Hälikkä, M. Keltanen, J. Pölönen, V. Vuolanto (eds.), *Women, wealth and power in the Roman Empire* (Acta Instituti Romani Finlandiae 25), Quasar, Rome 2002, pp. 15-73.

Bonamente 1980

M. Bonamente, *Leggi suntuarie e loro motivazioni*, in *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1980, pp. 67-91.

Bottiglieri 2002

A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.

Bottiglieri 2016

A. Bottiglieri, *Le leggi sul lusso tra Repubblica e Principato: mutamento di prospettive*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 13-19 [<http://journals.openedition.org/mefra/3158>].

Briscoe 1981

J. Briscoe, *A Commentary on Livy, Books XXXIV–XXXVII*, Clarendon Press, Oxford 1981.

Cambria 2009

C. Cambria, 'Res parva' Magistro dicata, in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, I, Giuffrè, Milano 2009, pp. 335-354.

Casartelli 1998

A. Casartelli, *La funzione distintiva del colore nell'abbigliamento romano della prima età imperiale*, «Aevum», 72 (1998), pp. 109-125.

Casinos Mora 2015

F.J. Casinos Mora, *La restricción del lujo en la Roma Republicana. El lujo indumentario*, Dykinson S.L., Madrid 2015.

Clemente 1981

G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 1-14.

Coudry 1998

M. Coudry, *Luxe et politique dans la Rome républicaine: les débats autour des lois somptuaires, de Caton à Tibère*, in M. Coudry (dir.), *Les petits-fils de Caton: attitudes à l'égard du luxe dans l'Italie antique et moderne* (Chroniques italiennes 54), Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 1998, pp. 9-20.

Coudry 2004

M. Coudry, *Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome*, «Cahiers du Centre Gustave Glotz», 15 (2004), pp. 135-171.

Crawford 1985

M. H. Crawford, *Coinage and Money under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1985.

Cuena Boy 2017

F. Cuena Boy, *Leges in aeternum latae y leges mortales: el debate sobre la derogación de la 'lex Oppia' según Tito Livio 34.1-8*, «Ars boni et aequi», 13 (2017), fasc. II, pp. 157-189.

Culham 1982

P. Culham, *The Lex Oppia*, «Latomus», 41 (1982), pp. 786-793.

D'Ambrosio-De Carolis-Guzzo 2008

A. D'Ambrosio, E. De Carolis, P.G. Guzzo, *I gioielli nella pittura vesuviana* (Quaderni di Studi Pompeiani 2), F. Sici gnano, Pompei 2008.

Dauster 2003

M. Dauster, *Roman Republican Sumptuary Legislation. 182-102*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin literature and Roman history* (Collection Latomus, 272), Peeters Publishers, Bruxelles 2003, vol. XI, pp. 65-93.

D'Elia 2018

D. D'Elia, *Leggi suntuarie e lusso femminile. La testimonianza di Ortensia*, Libellula Edizioni, Tricase (LE) 2018.

Desideri 1984

P. Desideri, *Catone e le donne (il dibattito liviano sull'abrogazione della lex Oppia)*, «Opus», 3 (1984), pp. 63-73.

Ducos 2010

M. Ducos, *Rhétorique et politique chez Tite-Live. Le débat sur la loi Oppia*, «Aevum Antiquum», 10 (2010) pp. 267-278.

Ehrman 2017

R.K. Ehrman, *Is All That Glitters the Lex Oppia?*, «Mnemosyne», 70 (2017), pp. 808-819.

Elster 2003

M. Elster, *Die Gesetze der mittleren Römischen Republik. Text und Kommentar*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003.

Feichtinger 2015

B. Feichtinger, *Streiten über luxuria. Überlegungen zur lex Oppia-Episode bei Livius*, «Latomus», 74 (2015), fasc. III, pp. 671-688.

Gabba 1977

E. Gabba, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique*, Colloques nationaux du CNRS n° 936 (Paris, 14-16 octobre 1976), Paris 1977, pp. 13-33 [= Id., *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 117-132].

Gabba 1981

E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, «Rivista Storica Italiana», 93 (1981), pp. 541-558 [= Id., *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 27-44].

García Jurado 1992

F. García Jurado, *La crítica al exceso ornamental femenino en la comedia latina a partir de los recursos léxicos relativos a la Lex Oppia*, «Minerva: Revista de filología clásica», 6 (1992), pp. 193-208.

Goria 1987

F. Goria, *Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione giuridica della donna romana*, in R. Uglione (a cura di), *La donna nel mondo antico*. Atti del convegno nazionale di studi (Torino, 21-23 aprile 1986), CELID, Torino 1987, pp. 265-303.

Guarino 1982

A. Guarino, *Inepitiae iuris Romani VI, 5. Il lusso delle donne*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», 31 (1982), 38-39 [= Id., *Minima de mulieribus*, in A. Guarino (a cura di), *Pagine scelte di diritto romano*, II, Napoli 1993, pp. 341-357 (spec. pp. 351-353)].

Hänninen 1999

M.-L. Hänninen, *Juno Regina and Roman Matrons*, in P. Setälä (ed.), *Female Networks and the Public Sphere in Roman Society*, Quasar, Roma 1999, pp. 39-52.

Hemelrijk 1987

E.A. Hemelrijk, *Women's Demonstrations in Republican Rome*, in J. Blok, P. Mason (eds.), *Sexual Asymmetry: Studies in Ancient Society*, J.C. Gieben, Amsterdam 1987, pp. 217-240.

Hin 2013

S. Hin, *The demography of Roman Italy: Population Dynamics in an Ancient Conquest Society (201 BCE-14 CE)*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Hin-Zagheni (in progress)

S. Hin, E. Zagheni, *Population Dynamics in Historical Roman Italy: the Impact of Warfare* (in progress) [https://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/Hin&Zagheni_PopulationModeling.pdf].

Hollander 2007

D. B. Hollander, *Money in the Late Roman Republic*, Brill, Leiden 2007.

Hudson 2016

J. Hudson, Carpentio certe: *Conveying Gender in Roman Transportation*, «Classical Antiquity», 35 (2016), fasc. II, pp. 215-246.

Humbert 1972

M. Humbert, *Le remariage à Rome: Étude d'histoire juridique et sociale*, Giuffrè, Milan 1972.

Kacprzak 2016

A. Kacprzak, *Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove*, in Z. Benincasa, J. Urbanik (a cura di), *Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, «Journal of Juristic Papirology» (2016), Supplement n° XXIX, University of Warsaw, Varsavia, pp. 323-350.

Kay 2014

P. Kay, *Rome's Economic Revolution*, Oxford University Press, Oxford 2014.

Kovesi Killerby 1999

C. Kovesi Killerby 'Heralds of a well-instructed mind': *Nicolosa Sanuti's defence of women and their clothes*, «Renaissance Studies», 13 (1999), fasc. III, pp. 255-282.

Kovesi Killerby 2002

C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy 1200-1500*, Oxford University Press, Oxford 2002.

Kunst 2005

C. Kunst, *Ornamenta Uxoriam: Badges of Rank or Jewellery of Roman Wives?*, «The Medieval History Journal», 8 (2005), pp. 127-142.

Lapatin 2015

K. Lapatin, *Luxus: The Sumptuous Arts of Greece and Rome*, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2015.

Lonardi 2007

A. Lonardi, *Alimentazione e banchetto. Le leggi suntuarie di Silla e Cesare*, in R. Bortolin, A. Pistellato (a cura di), *Alimentazione e Banchetto. Forme e valori della commensalità dalla preistoria alla tarda antichità*, Università Ca' Foscari, Venezia 2007, pp. 71-88.

Marzano 2013

A. Marzano, *Harvesting the Sea. The Exploitation of Marine Resources in the Roman Mediterranean*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Mastrososa 2006

I. Mastrososa, *Speeches pro and contra women in Livy 34, 1-7: Catonian Legalism and Gendered Debates*, «Latomus», 65 (2006), fasc. III, pp. 590-611.

McClintock 2005

A. McClintock, *Polyb. 31.26-28: la successione di Emilia*, «Index», 33 (2005), pp. 317-336.

McClintock 2017

A. McClintock, *Un'analisi giuridica della lex Voconia*, «Teoria e Storia del Diritto Privato», 10 (2017), pp. 1-50 [http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2017/contributi/2017_Contributi_McClintock.pdf].

Milnor 2005

K. Milnor, *Gender, Domesticity, and the Age of Augustus: Inventing Private Life*, Oxford University Press, Oxford 2005.

Ñaco del Hoyo 2011

T. Ñaco del Hoyo, *Roman Economy, Finance, and Politics in the Second Punic War*, in D. Hoyos (ed.), *A Companion to the Punic Wars*, Wiley-Blackwell, Oxford 2011, pp. 376-391.

Napoli 2004

J. Napoli, *Art purpurairae et législation à l'époque romaine*, in C. Alfaro, J.P. Wild y B. Costa (coord.), *PURPUREAE VESTES. I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana*, Consell Insular d'Eivissa i Formentera-Universitat de València, València 2004, pp. 123-136.

Nicolet 1963

C. Nicolet, *A Rome pendant la seconde guerre punique: Techniques financières et manipulations monétaires*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 18 (1963), fasc. III, pp. 417-436.

Nicolet 1976

C. Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine*, R. Habelt Verlag, Bonn 1976.

Olson 2008

K. Olson, *Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society*, Routledge, London-New York 2008.

Olson 2017

K. Olson, *Masculinity and Dress in Roman Antiquity*, Routledge, Abingdon-New York 2017.

Owen Hughes 1990

D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo* in C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 166-193.

Peppe 1984

L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Giuffrè, Milano 1984.

Peppe 2016

L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Edizioni Grifo, Lecce 2016.

Perl – El-Qalqili 2002

G. Perl, I. El-Qalqili, *Zur problematik der Lex Oppia (215/195 v. Chr.)*, «Klio», 84 (2002), pp. 414-439.

Philo 2016

J.-M. Philo, *Tudor Humanists, London Printers, and the Status of Women: The Struggle over Livy in the Querelle des Femmes*, «Renaissance Quarterly», 69 (2016), fasc. I, pp. 40-79.

Pölönen 1999

J. Pölönen, *Lex Voconia and conflicting ideologies of succession. Privileging agnatic obligation over cognatic family feeling*, «Arctos: acta philologica fennica», 33 (1999), pp. 111-132.

Pomeroy 1975

S.J. Pomeroy, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity*, Schocken, New York 1975.

Ramon 2015

A. Ramon, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e filii familias*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, CEDAM, Padova 2015, pp. 615-678.

Robert 2003

J.-N. Robert, *Remarques sur la légendaire misogynie de Caton l'Ancien*, in P. Defosse (dir.) *Hommages à Carl Deroux*, III, Bruxelles 2003, pp. 376-383.

Rosenstein 2004

N. S. Rosenstein, *Rome at War. Farms, Families, and Death in the Middle Republic*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London 2004.

Rotondi 1912

G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Società editrice libraria, Milano 1912.

Saller 1999

R. Saller, *Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household*, «Classical Philology», 94 (1999), fasc. II, pp. 182-197.

Santoro L'Hoir 1992

F. Santoro L'Hoir, *The Rhetoric of Gender Terms 'Man', 'Woman', and the Portrayal of Character in Latin Prose* (Mnemosyne Suppl. 120), Brill, Leiden-New York-Köln 1992.

Santoro L'Hoir 2006

F. Santoro L'Hoir, *Tragedy, Rhetoric, and the Historiography of Tacitus' Annales*, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2006.

Tamer 2007

D. Tamer, *Lex Oppia and the Sumptuariae Leges*, «Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul», 39 (2007), fasc. LVI, pp. 121-128.

Tan 2017

J. Tan, *Power and Public Finance at Rome, 264-49 BCE*, Oxford University Press, New York 2017.

Valentini 2012

A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 2012.

Venturini 2016†

C. Venturini, *Leges sumptuariae: divieti senza sanzioni?*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 41-46 [<https://journals.openedition.org/mefra/3141>].

Vigeneron 1983

R. Vigeneron, *L'antifeministe loi Voconia et les Schleichwege des Lebens*, «Labeo», 29 (1983), pp.140-153.

Voci 1963-1967²

P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I-II, Giuffrè, Milano 1963-1967² [Milano 1956-1960].

Wallace-Hadrill 2008

A. Wallace-Hadrill, *Rome's Cultural Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Wardle 2014

D. Wardle, *Suetonius: Life of Augustus. Translated with Introduction and Historical Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2014.

Zanda 2011

E. Zanda, *Fighting Hydra-like Luxury: Sumptuary Regulation in the Roman Republic*, Bristol Classical Press, London 2011.

Zecchini 2016

G. Zecchini, *Ideologia sontuaria romana*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 21-27 [<https://journals.openedition.org/mefra/3168>].